

Quesito del Servizio Supporto Giuridico Codice identificativo: 3688 Data emissione: 02/10/2025 Argomenti: Servizi di architettura e Ingegneria, Oepv Oggetto: D.Lgs. 36/2023, art. 108 c. 4 - I servizi di architettura ed ingegneria sono servizi ad alta intensità di manodopera? Quesito:

I servizi di architettura ed ingegneria, sono assimilabili ai servizi ad alta intensità di manodopera per i quali, l'art. 108 del D.Lgs 36/2023, prevede limitazioni alla componente del prezzo in misura pari al 30% ? Oppure, per i servizi di architettura ed ingegneria d'importo superiore ad € 140.000 + IVA, per i quali è necessario elaborare un criterio d'aggiudicazione con OEPV, è possibile indicare una componente del prezzo superiore al 30%? In caso di risposta affermativa, con la componente prezzo, è possibile andare anche oltre il 50% e quindi impostare un'OEPV con, ad esempio, una componente prezzo del 70% ed un'offerta tecnica pari al 30%?

Risposta aggiornata

I servizi di ingegneria e di architettura afferiscono ai servizi di natura intellettuale [cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/05/2024, n. 4502; C.g.a. sentenza 31/03/2021, n. 278]. Di contro, i servizi ad alta intensità di manodopera, in conformità alla previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), dell'allegato I.1 al Codice, rientrano tra i contratti "per i quali il costo della manodopera è pari o superiore al 50 per cento dell'importo complessivo dei corrispettivi". Appare di palmare evidenza la diversa natura dei servizi in esame: -intellettuale la prima che implicano una attività professionale non standardizzabile, per cui non è possibile calcolare il costo orario del lavoro; -prettamente esecutiva la seconda in cui per l'appunto vi è una attività materiale nella quale la manodopera incide in misura pari o superiore alla metà dell'importo dei corrispettivi. Pertanto, prima di procedere secondo logiche numeriche nell'impostazione dei criteri di aggiudicazione dei servizi in parola in sede di preparazione della gara, in merito pare opportuno richiamare quanto osservato dal Consiglio di Stato, nel parere 2 dicembre 2024, n. 1463 (par. 9.9), con riferimento ai servizi di ingegneria e di architettura e alle modificazioni recentemente introdotte nel corpo dell'art. 41 del Codice: "Nel corpo del comma 15-bis - art. 41 - viene introdotta la disciplina organica dell'aggiudicazione dei contratti per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura, prevedendo il ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri: a) per il 65 per cento dell'importo, l'elemento relativo al prezzo assume la forma del prezzo fisso; b) il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte. (...). Il comma 15-quater, con riferimento ai contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati direttamente (anche senza consultazione di altri operatori), di importo inferiore a 140.000 euro, prevede inoltre che i corrispettivi, stabiliti secondo le modalità dell'allegato I.13, possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento, in tal modo enucleando il range di sistemica compatibilità con il principio del compenso equo, previsto dall'articolo 8, comma 2, del Codice".